



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

n. 65

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n.26 del 18-11-2013

INDICE

Art. 1 (<i>Ambito di applicazione</i>).....	pag. 2
Art. 2 (<i>Obblighi per gli amministratori</i>)	pag. 2
Art. 3 (<i>Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati</i>).....	pag. 3
Art. 4 (<i>Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni</i>)	pag. 4
Art. 5 (<i>Entrata in vigore</i>)	pag. 5

REGOLAMENTO
PER LA PUBBLICITA' E LA TRASPARENZA DELLO STATO
PATRIMONIALE DEI TITOLARI
DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza della Provincia ai sensi degli articoli 14 e 47 del D. Lgs 14/03/2013, n.33.
2. Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Presidente e i componenti del Consiglio Provinciale. Sono titolari di cariche di governo i componenti della Giunta Provinciale.
3. Ai fini del presente regolamento i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di cariche di governo sono denominati "amministratori".

Art. 2

(Obblighi per gli amministratori)

1. Gli amministratori sono tenuti a inoltrare, con possibilità anche della PEC, al Servizio Affari Generali:
 - a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
 - b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - c) una dichiarazione concernente, le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n.659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
 - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - f) gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.
2. Gli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. Il consenso si intende negato in caso di mancato riscontro entro 10 giorni dal ricevimento di formale richiesta da parte del soggetto titolare della carica.

3. Su richiesta del Servizio Affari Generali, che dovrà avvenire immediatamente dopo la convalida degli eletti o dell'accettazione della nomina, gli amministratori sono tenuti a presentare le dichiarazioni e i documenti di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Entro un mese dalla scadenza, del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, gli amministratori sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del primo comma intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi, ivi comprese quelle del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

5. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio gli amministratori sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del primo comma intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Tali adempimenti comprendono la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

6. In sede di prima applicazione del presente regolamento su richiesta del Servizio Affari Generali gli amministratori in carica sono tenuti a presentare le dichiarazioni e i documenti con la massima sollecitudine.

7. Le dichiarazioni di cui all'art. 2 dovranno essere effettuate su schemi predisposti dal Servizio Affari Generali.

Art. 3

(Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati)

1. Il Servizio Affari Generali della Provincia cura la richiesta, il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento, delle dichiarazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite dal dirigente del Servizio Affari Generali per poi essere trasmesse al protocollo generale dell'ente.

3. Allo scopo di agevolare l'osservanza degli obblighi di denuncia, il Servizio Affari Generali, mette a disposizione degli amministratori la modulistica occorrente per le dichiarazioni di cui al presente Regolamento.

4. I dati e i documenti di cui all'art. 2, comma 1 devono essere pubblicati dal Responsabile della Trasparenza, previa richiesta al Servizio Affari Generali, sul sito internet della Provincia, all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente" per la diretta accessibilità da parte di chiunque.

5. Il Dirigente del Servizio Affari Generali provvederà agli adempimenti di cui all'art.43, comma 3 del D.Lgs.33/2013 mediante inoltro della documentazione al Responsabile della Trasparenza, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui al presente comma concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico

non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 in tema di pubblicazione in formato di tipo aperto e riutilizzo.

6. Il Servizio Affari Generali inoltra al responsabile della trasparenza, su richiesta di quest'ultimo, i dati e i documenti di cui all'art. 2, comma 1, in formato PDF, entro 45 giorni dalla convalida o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale dei coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

7. Il Servizio Affari Generali cura la consegna a tutti gli amministratori della copia del presente regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all'accettazione della nomina.

Art. 4

(Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni)

1. Il Dirigente del Servizio Affari Generali della Provincia è incaricato dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.

2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, il Dirigente del Servizio AA.GG., invita l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare e correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non superiore a 30 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5. La stessa comunicazione è inviata per conoscenza al Presidente della Provincia o al Presidente del Consiglio Provinciale, ciascuno per la rispettiva competenza.

3. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Dirigente del Servizio Affari Generali provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Presidente della Provincia o al Presidente del Consiglio Provinciale, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.

4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Dirigente del Servizio Affari Generali, fermo restando quanto previsto al comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Presidente della Provincia o al Presidente del Consiglio, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, al rispettivo organo collegiale.

5. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 2, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Responsabile dell'Ufficio Sanzioni Disciplinari.

6. Le sanzioni di cui alla presente disposizione si applicano, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013 , n. 33.

Art.5
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore non appena diverrà esecutiva la deliberazione di approvazione.